

PROTOCOLLO RELAZIONI INDUSTRIALI ITA S.P.A.

In data 2 dicembre 2021 si sono incontrate la Società Italia Trasporto Aereo S.p.A. (in avanti, anche ITA Airways o Società)

e
le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, USB LAVORO PRIVATO, FAST CONFESAL e le Presidenze di ANPAC, ANPAV, ANP, NAVAIID (in avanti, anche OOSS)

premessi che

- lo sviluppo della capacità competitiva dell'Azienda è una condizione essenziale per operare con profitto nel mercato del trasporto aereo e richiede, tra l'altro, un costante miglioramento della qualità e della produttività possibile anche grazie al pieno coinvolgimento dei lavoratori ed alla adeguata valorizzazione del loro *know-how*;
- nel rispetto dei diversi ruoli, e delle conseguenti prerogative, per le Parti le Relazioni Industriali rappresentano una leva strategica per la creazione di valore, per il miglioramento della qualità dei servizi e per la realizzazione di processi organizzativi efficienti;
- unitamente a quanto previsto dal CCNL Trasporto Aereo, Parte Generale e Parte Specifica Vettori, l'Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011, il Protocollo del 31 Maggio 2013 ed il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014, con gli Accordi Interconfederali del 9 marzo 2018 e del 12 dicembre 2018 rappresentano il comune punto di riferimento anche per la regolamentazione delle relazioni industriali in azienda;
- nel prendere atto, anche per quanto concerne l'assetto delle relazioni sindacali in azienda, del fatto che ITA Airways ha avviato le proprie attività operative a partire dal 15 ottobre u.s. si ritiene necessario un percorso di consolidamento degli assetti della rappresentanza.

le Parti hanno concordato quanto segue


1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 della Parte Generale del CCNL Trasporto Aereo con riferimento al "Modello relazionale di informazione e consultazione", ed alle conseguenti prerogative delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, Parte Specifica Vettori ivi previste, ITA Airways, nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo, per le ulteriori attività di informazione, consultazione e contrattazione riconosce la titolarità delle prerogative sindacali in azienda:

- a. alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato ("Organizzazioni stipulanti");
 - b. alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva applicabile (RRSSAA)
2. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ed operare in presenza dei requisiti previsti dalla legge e, per quanto concerne le rappresentanze sindacali aziendali del Personale Navigante Tecnico e del Personale Navigante di Cabina, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, Parte I – Comune.
 3. Per le rappresentanze sindacali aziendali del personale navigante, PNT e PNC, l'unità produttiva coincide con l'intero perimetro aziendale.
 4. Per il personale di terra le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite con riferimento ad unità produttive che coincidono con le seguenti due macroaree (nord est e nord ovest; centro sud e isole). Per le tematiche che coinvolgono l'intera azienda, e non singole unità produttive, la rappresentanza è esercitata dalle Federazioni nazionali nel cui ambito sono costituite le rappresentanze sindacali aziendali.
 5. Nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs.81/2008 e dall'Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018, ferme restando le prerogative riconosciute dall'art. 12 della Parte Generale del CCNL del Trasporto Aereo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza verranno eletti nel numero definito in base all'Accordo Interconfederale richiamato. Per lo svolgimento del loro mandato gli RLS comunicheranno con un preavviso di almeno 24 ore, fatte salve circostanze di provata urgenza, gli orari relativi ad accessi e sopralluoghi che intendano effettuare negli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti e tenuto conto del pubblico servizio espletato dall'Azienda. In tali occasioni è facoltà dell'azienda affiancare al RLS, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o un addetto incaricato dall'Azienda. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni, in linea con le vigenti previsioni normative e con l'Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti alle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori. I componenti RLS sono tenuti a partecipare al percorso formativo obbligatorio predisposto dall'Azienda ai sensi del D.lgs. n.81/2008, per consentire il corretto espletamento delle loro funzioni.
 6. Le Organizzazioni stipulanti, unitamente alle rappresentanze sindacali aziendali del personale di Terra ed alle rappresentanze sindacali aziendali PNT e PNC, partecipano alla contrattazione collettiva di livello aziendale per tematiche che riguardano l'intero perimetro aziendale o singole categorie di lavoratori, nel rispetto delle aree di competenza
 7. Ai fini dell'espletamento del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/70, la bacheca sindacale anche elettronica sarà a disposizione delle rappresentanze sindacali in ogni unità produttiva.
 8. Fermo restando quanto previsto dal CCNL il sistema di informazione e consultazione, ai livelli previsti nel presente protocollo, si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

9. In attuazione di quanto previsto dalla parte generale del CCNL del Trasporto Aereo si conviene che l'informativa, a livello aziendale e di unità produttiva, riguarderà le materie di seguito indicate:
- a) impatto delle strategie aziendali sulle unità produttive con specifico riferimento all'andamento dei dati di traffico ed alle prospettive di sviluppo dell'attività;
 - b) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole basi operative/unità organizzative;
 - c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
 - d) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e base operativa/unità produttiva, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall'andamento del traffico;
 - e) azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia dei luoghi di lavoro in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
 - f) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
 - g) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell'equilibrio occupazionale di genere;
 - h) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione a nuove esigenze di mercato
 - i) modifica della microstruttura organizzativa.

Regolamentazione transitoria

1. Per il personale navigante, in ragione della fase di avvio delle operazioni aziendali, e sino a tutto il 2022, in deroga a quanto previsto dal CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, Parte I – Comune, rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito del PNT e del PNC possono essere costituite, oltre che dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, nell'ambito di organizzazioni/associazioni già qualificate come maggiormente rappresentative, con riferimento al personale navigante, da provvedimenti del Ministero della Salute ai fini della costituzione del Comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 d.p.r. 620 del 1980 e da provvedimenti del Ministero del Lavoro ai fini della composizione del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo.
2. All'esito della fase transitoria di cui al punto 1 che precede verrà dato seguito alla costituzione degli organismi previsti dall'art. 11 dello Statuto della Società e, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali aziendali del personale navigante, troverà applicazione quanto previsto dal CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, Parte I – Comune, art. 3, sulla base dei dati di rappresentatività misurati al 31 dicembre 2022.
3. Nel corso del 2022 le attività di informazione e consultazione di livello aziendale hanno una cadenza almeno trimestrale per consentire il costante confronto sulla fase di implementazione del piano industriale di ITA



Il presente accordo è composto da 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.



FILT CGIL



FIT CISL



UIL TRASPORTI



UGL TRASPORTO AEREO



USB LAVORO PRIVATO

FAST CONFSAL



ANPAC



ANPAV



ANP



NAVAID